

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

**Campodarsego, 19 giugno 2024**

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. P - 16/2024**

## **ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)**

In data 16 maggio 2024 le parti sociali si sono riunite per gli adempimenti di verifica e valutazione annuale degli indicatori territoriali per le province di Padova e Treviso, per la determinazione ed erogazione dell'EVR di competenza dell'anno 2023 così come stabilito dall'accordo 15 dicembre 2021.

Constatato che ci sono i presupposti per l'erogazione dell'EVR in quanto:

- sulla base dei dati generali il numero di operai iscritti alla cassa edile nel triennio 01.10.2020-30.09.2023 presenta una variazione positiva rispetto al triennio 01.10.2019-30.09.2022;
- sulla base dei dati generali il valore medio delle ore lavorate denunciate presso la cassa edile nel triennio 01.10.2020-30.09.2023 presenta una variazione positiva rispetto al triennio 01.10.2019-30.09.2022;
- il monte salari medio denunciato nel triennio 01.10.2020-30.09.2023 presenta una variazione positiva rispetto al triennio 01.10.2019-30.09.2022;
- il valore medio del rapporto tra le ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la cassa edile nel triennio 01.10.2020-30.09.2023 presenta una variazione positiva rispetto al triennio 01.10.2019-30.09.2022;

risulta una variazione pari o positiva di tutti e quattro gli indicatori considerati, pertanto sussistono i presupposti contrattuali per procedere con il riconoscimento dell'EVR per l'anno 2023.

Le organizzazioni datoriali e le OO. SS. hanno concordato che per il territorio della CEIV di Padova, l'EVR verrà corrisposto dalle imprese previa verifica aziendale di due indicatori:

- 1) ore di lavoro effettivo** relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento (2021-2022-2023) con quello del triennio immediatamente precedente (2020-2021-2022);
- 2) volume d'affari IVA**, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (2021-2022-2023) con quello del triennio immediatamente precedente (2020-2021-2022).

All'esito del predetto raffronto, l'azienda:

- corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura del 4 % dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020, qualora le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;
- corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura del 2.6 % dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020, qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali;
- non corrisponderà l'E.V.R., qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

N.B.

Per poter determinare l'applicazione intera, ridotta, o la non applicazione dell'EVR ai lavoratori, si chiede di comunicare allo Studio il volume d'affari IVA per gli anni 2019/2020/2021/2022 così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA, **entro e non oltre lunedì 24 giugno**.

Per i Clienti assistiti dallo Studio anche per la gestione contabile e fiscale, i dati sopra richiesti sono già nella nostra disponibilità.

Gli importi dell'EVR saranno corrisposti a consuntivo, per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell'anno di competenza 2023, fino ad un massimo di 173 ore mensili, in **un'unica soluzione con la retribuzione di competenza del mese di agosto 2024**, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro da aprile a luglio 2024, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Si ritiene che all'EVR di competenza 2023 erogabile nel 2024 si applicabile il regime fiscale di assoggettamento ad **imposta sostitutiva** del 5% previsto dall'art. 1 co. 288 della Legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 63, della Legge n. 197/2022 che ha ridotto dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023. La predetta riduzione è stata confermata anche per il 2024 dalla Legge di Bilancio 2024.

Viene precisato, infine, che l'EVR **non** ha **incidenza** sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il TFR.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.**